AVVISO PUBBLICO

PR FSE+ 2021-2027 - priorità 3 inclusione sociale – ESO 4.11 - azione k.2

"AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI PER LA DISABILITA'- MISURA SOLLIEVO"

ANNUALITÀ 2026/2029

In attuazione della DGR

n. 5627 del 19.01.2026

Domande frequenti

04 novembre 2026

A. SVILUPPO DEL PROGRAMMA TRIENNALE

1	**L'Avviso prevede limiti o prescrizioni rispetto al numero di linee di intervento che possono essere attivate nell'ambito del Programma?**	Come previsto al paragrafo B.2.1, il Programma deve prevedere obbligatoriamente l'attivazione di almeno una delle Linee di intervento 1, 2 o 3. La Linea di intervento 4 ha carattere facoltativo e può essere attivata esclusivamente in abbinamento ad almeno una delle Linee 1, 2 o 3; non è pertanto ammissibile un Programma che preveda l'attivazione della sola Linea 4. Il Programma può, quindi, prevedere l'attivazione di una o più Linee di intervento, fino a ricomprenderle tutte, nel rispetto delle condizioni sopra indicate.
2	**Le risorse messe a disposizione per l'attuazione del Programma potranno essere utilizzate per finanziare interventi integrativi sociali, come quelli previsti, per esempio, dalla nuova misura servizi FNA?**	Le risorse messe a disposizione dalla "misura Sollievo" possono finanziare, ad esempio a valere sulla linea 1 e sulla linea 2, azioni analoghe agli interventi integrativi sociali previsti dalla Misura Servizi della programmazione FNA, adottando un approccio che sviluppi i servizi in modo complementare e sinergico. Nel Programma l'Ambito dovrà evidenziare l'uso integrato e complementare delle due diverse fonti di finanziamento anche nell'ottica di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento e della tracciabilità finanziaria e amministrativa degli interventi e delle relative spese.
3	**La linea 2 può sviluppare servizi complementari alle attività dei Centri vita indipendente?**	Si, il Programma può sviluppare servizi complementari alle attività dei Centri per la vita indipendente. Resta fermo l'obbligo per gli Ambiti di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento grazie ad una chiara e distinta tracciatura e registrazione delle attività che trovano copertura a valere sulle diverse risorse pubbliche impiegate.
4	**La linea 4 può finanziare percorsi di accompagnamento rivolti agli enti del territorio per l'avvio della riforma sul progetto di vita (d.lgs. n. 62/2024)?**	Le risorse della linea 4 sono unicamente finalizzate alla copertura dei costi del personale eventualmente dedicato dall'Ambito al rafforzamento nella gestione del progetto di vita. Non sono ammissibili altre tipologie di spese, come ad esempio interventi di formazione e accompagnamento rivolti agli operatori dei servizi per il rafforzamento della capacità di tali soggetti di operare nel contesto della riforma, per cui Regione ha previsto altri interventi dedicati nell'ambito del Piano di formazione territoriale.

5	**La linea 4 può essere attuata, interamente o in parte, tramite servizi forniti da soggetti esterni selezionati dall'Ambito?**	No. Le risorse della linea 4 sono finalizzate alla copertura dei costi del personale eventualmente dedicato dall'Ambito al rafforzamento nella gestione degli adempimenti connessi allo sviluppo del progetto di vita. Non è, pertanto, ammissibile l'acquisto di servizi da operatori terzi. Il personale deve essere contrattualizzato dall'Ambito; tale personale può essere assunto o incaricato anche mediante contratti di collaborazione con persone fisiche (professionisti), purché il rapporto contrattuale sia instaurato direttamente dall'Ambito stesso e i relativi costi siano chiaramente tracciabili e riconducibili alle attività finanziate dalla misura.
6	**Quale data deve essere presa a riferimento per il calcolo dei 36 mesi di durata del Programma?**	L'ammissibilità della spesa decorre dalla data di avvio del Programma indicata dall'Ambito in sede di accettazione del contributo. Si rimanda alla previsione del paragrafo B.3 dell'Avviso.
7	**Tenuto conto della durata triennale del Programma, i servizi previsti per le diverse linee d'intervento possono essere avviati in periodi temporali differenti e le relative spese possono essere distribuite in modo diverso nei tre anni?**	Le linee d'intervento e i relativi servizi possono essere attivati nel corso dei tre anni in base all'esigenza rilevata dall'Ambito e coerentemente con l'analisi dei bisogni condotta in sede di programmazione. Allo stesso modo la previsione di ripartizione delle spese per il periodo di durata del Programma è rimessa alla valutazione dell'Ambito. Resta fermo l'obbligo di assicurare, nel complesso, la durata triennale del Programma. Si raccomanda nella sezione 2 dell'Allegato A2 di motivare le scelte relative alla distribuzione del budget nel periodo di durata del Programma.
8	**Il contributo richiesto per la realizzazione del Programma, in caso di finanziamento, verrà riparametrato in base al punteggio ottenuto con la valutazione qualitativa?**	No. Il contributo pubblico stabilito dal decreto n. 9002/2026 costituisce l'importo massimo richiedibile dall'Ambito Territoriale Sociale, anche in caso di partecipazione associata, e deve essere rispettato a pena di inammissibilità. Come previsto dal paragrafo C.3.3, oltre alla verifica formale, la proposta è sottoposta a una valutazione qualitativa. La valutazione attribuisce fino a 100 punti e sono ammissibili al finanziamento i programmi che ottengono almeno 60 punti. Non sono invece previsti meccanismi di riparametrazione dell'importo richiesto in base al punteggio ottenuto.

B. DESTINATARI

1	**Nella definizione del Programma gli Ambiti sono tenuti a rispettare massimali di budget sul singolo intervento?**	In ragione dell'esigenza dell'Avviso di promuovere azioni di natura innovativa e sperimentale, non sono previsti massimali di budget sul singolo intervento. In ogni caso, la definizione del Programma triennale si basa sull'attività di concertazione territoriale finalizzata a individuare i bisogni prioritari delle persone con disabilità e non autosufficienza, tenendo conto dell'offerta di servizi già presente sul territorio e delle risorse, anche di diversa natura, che concorrono al finanziamento delle politiche rivolte alle persone con disabilità. L'intensità del supporto, quindi, può essere definita dall'Ambito sulla base dell'analisi dei bisogni condotta sul territorio e del contesto programmatorio di riferimento, che può determinare specifiche esigenze e target prioritari su cui differenziare l'intensità del supporto. Tale scelta deve essere formalizzata nel Programma riportando: - adeguata motivazione nella sezione 2 dell'Allegato A2, "Analisi dell'offerta esistente e descrizione dei bisogni prioritari a cui risponde il Programma", anche tenendo conto della presenza di altri interventi e fonti di finanziamento rivolti ai potenziali destinatari, da rappresentare nella sezione 3 "Sinergie e complementarietà del Programma"; - eventuali scelte di priorità nel "target e condizione di disabilità" di ciascuna linea di intervento, che può essere differenziato in funzione dei bisogni ai quali la specifica Linea intende rispondere.
2	**Rispetto ai requisiti dei destinatari, possono essere integrati ulteriori criteri di priorità da applicare nella selezione dei destinatari che avranno accesso ai servizi previsti dal Programma? Ad esempio, possono essere previste indicazioni in merito all' ISEE dei destinatari?**	I requisiti di ammissibilità dei destinatari sono quelli stabiliti al paragrafo A.4 dell'Avviso, che non prevedono l'ISEE. Pertanto, l'Avviso è aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti a prescindere dalla propria condizione economica. In ogni caso, la definizione del Programma triennale si basa sull'attività di concertazione territoriale finalizzata a individuare i bisogni prioritari delle persone con disabilità, tenendo conto dell'offerta di servizi già presente sul territorio e delle risorse, anche di diversa natura, che concorrono al finanziamento delle politiche rivolte alle persone con disabilità.

		Nel rispetto di tali requisiti, l'Ambito territoriale può individuare specifici bisogni e target prioritari sui quali concentrare gli interventi del Programma o di alcune linee di intervento. Tale scelta deve essere adeguatamente motivata nella sezione 2 dell'Allegato A2, "Analisi dell'offerta esistente e descrizione dei bisogni prioritari a cui risponde il Programma", anche tenendo conto della presenza di altri interventi e fonti di finanziamento rivolti ai potenziali destinatari, da rappresentare nella sezione 3 "Sinergie e complementarietà del Programma". Inoltre, per ciascuna Linea di intervento, l'Ambito individua il relativo "target e condizione di disabilità", in cui potranno essere indicate le caratteristiche (es. ISEE, ma anche altri parametri come la fascia di età o altre condizioni personali) cui potrà essere data priorità nell'accesso ai servizi, in funzione dei bisogni ai quali la specifica Linea intende rispondere. Ne deriva che in sede di selezione gli Ambiti dovranno dare possibilità di accesso a tutti i soggetti in possesso dei requisiti dell'Avviso, con eventuale priorità a quelli in possesso delle caratteristiche dagli stessi individuate. La documentazione relativa alla selezione deve essere tenuta agli atti.

C. ATTUAZIONE E GESTIONE IN PARTENARIATO O IN FORMA SINGOLA

1	**È possibile prevedere una modalità di gestione mista del Programma con alcune azioni attuate in forma singola e altre in partenariato?**	No. Il Programma deve essere attuato in una unica modalità individuata e definita al momento della presentazione della proposta. Si ricorda che nel caso di gestione in partenariato non è escluso il ricorso all'acquisto di servizi nei limiti dell'importo determinato attraverso l'applicazione del tasso forfettario. (cfr. FAQ C3)
2	**Qual è il Piano dei conti da utilizzare in caso di gestione e attuazione del Programma in partenariato?**	Nel caso di gestione e attuazione del Programma in partenariato deve essere applicato il Piano dei conti A, che prevede per il rimborso della voce di costo B "altri costi" l'applicazione di un tasso forfettario (40%) calcolato sulla voce A Personale.

3	**Applicando il Piano dei conti "modello A" a un Programma presentato in partenariato, ad esempio, con ETS, associazioni dei destinatari dei servizi, e con cooperative incaricate della fornitura di servizi, è possibile coprire, oltre ai costi del personale, anche le spese relative all'acquisto di servizi accessori forniti da operatori terzi?**	I soggetti che possono acquisire la qualifica di partner sono quelli specificati al punto A3 dell'avviso. Sia che si partecipi in forma singola, sia che si partecipi in partenariato è sempre possibile ricorrere a operatori terzi per l'erogazione di servizi previsti dal Programma, nel rispetto dei massimali previsti dal piano dei conti. Nel caso di attuazione in partenariato il ricorso a soggetti terzi dovrebbe rappresentare una modalità attuativa e, di conseguenza, un costo residuale e limitato tenuto conto che, di norma, i partner selezionati hanno le competenze per l'attuazione del programma. Il costo per l'acquisto di eventuali servizi erogati da fornitori sarà imputato sotto la voce di costo B.
4	**Nel caso di un Ambito con ente strumentale, la procedura di evidenza pubblica per la selezione del partenariato deve essere comunque svolta dall'Ambito oppure può essere gestita direttamente dall'ente strumentale?**	Nel caso di un Ambito con ente strumentale, la procedura di evidenza pubblica può essere gestita direttamente anche dall'ente strumentale, purché si evidenzi nella documentazione della procedura che l'ente strumentale svolge tale funzione in vece dell'Ambito stesso. Resta fermo che i documenti per la presentazione della domanda di contributo devono essere sottoscritti dal legale rappresentante, o delegato, dell'Ambito territoriale. Allo stesso modo l'accordo di partenariato sarà sottoscritto dall'Ambito che svolge il ruolo di capofila del partenariato.
5	**Una società SRL può essere selezionata per svolger il ruolo di partner di progetto?**	No. I soggetti che possono acquisire la qualifica di partner sono quelli specificati al punto A3 dell'avviso. Una società srl non può assumere il ruolo di partner.
6	**In caso di partecipazione in forma singola, coinvolgendo ETS o altre società quali fornitori di servizi, quale Piano dei conti è adeguato utilizzare?**	Sulla base di quanto rappresentato, cioè un'attuazione in forma singola con prevalente o esclusivo utilizzo di operatori terzi, il Piano dei conti consigliato è quello rappresentato dal modello B (in quanto per la voce di costo B non è prevista l'applicazione di un tasso forfettario, pertanto l'importo di tale voce può essere determinato liberamente dall'Ambito in base alla propria previsione di spesa e, in ogni caso, nei limiti del rispetto del massimale previsto dal decreto di riparto).
7	**La partecipazione in forma singola prevede la coprogettazione?**	L'ambito seleziona i fornitori di servizi nel rispetto della disciplina del codice dei contratti pubblici e del codice del terzo settore. L'eventuale attivazione di una procedura di coprogettazione è rimessa alla scelta dell'Ambito nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano le procedure di evidenza pubblica. Al momento della presentazione del Programma i fornitori di servizi non devono essere già individuati. Le procedure possono infatti essere finalizzate durante lo sviluppo attuativo del Programma

8	**In caso di attuazione in forma singola, è consentito avvalersi di soggetti fornitori aventi una natura giuridica diversa da quella prevista dall'Avviso per i partner?**	Si. Gli operatori esterni che possono essere selezionati per l'acquisto di servizi possono avere anche natura diversa da quella prevista per i soggetti partner. In particolare, è possibile il ricorso anche ad operatori economici profit.
9	**In caso di attuazione in forma partenariale la selezione dei partner può ritenersi finalizzata con l'individuazione degli ETS ammessi alla coprogettazione?**	Si. Aii fini dell'individuazione degli ETS coinvolti nel partenariato è sufficiente che, prima della presentazione della domanda, si sia conclusa la procedura di identificazione degli ETS ammessi alla fase di coprogettazione e non anche la fase di coprogettazione funzionale alla definizione degli interventi. Resta fermo che gli ETS aderenti al partenariato devono sottoscrivere l'Allegato A4.

D. PIANO DEI CONTI

1	**L'importo massimo di contributo che ogni Ambito può chiedere è definito dal decreto 9002/2026?**	Si. Il decreto citato ha approvato la ripartizione per Ambito della dotazione prevista per la misura. L'importo indicato rappresenta il costo totale massimo del Programma. Il contributo copre il 100% dei costi ammissibili del Programma (non è quindi previsto un impegno al cofinanziamento).
2	**Il Piano dei conti deve riportare spese con riferimento alle Linee d'intervento che si intendono avviare con il Programma?**	Sì, in particolare, nel foglio di dettaglio del Piano dei conti, da trasmettere in sede di presentazione della domanda in Bandi e Servizi (BeS), deve essere indicata una stima della ripartizione dei costi per ciascuna Linea d'intervento.
3	**In caso di attuazione in forma singola, qual è il Piano dei conti suggerito?**	La selezione del Piano dei conti deriva dalla stima dell'importo delle spese complessive legate all'acquisto di servizi: ove tale voce sia prevalente (quindi uguale o superiore alla voce di costo personale) il piano suggerito è il "modello B"; nel caso in cui la voce prevalente risulti quella di personale il Piano dei conti suggerito è il "modello A". Nel caso di attuazione in forma singola il sistema informativo BES chiederà di selezionare una delle due seguenti opzioni: □ in forma singola, gestito dall'ente capofila dell'Ambito/dagli enti capofila degli Ambiti aderenti al programma di interventi; *(attraverso la selezione di questa opzione si attiva il piano dei conti modelli A in quanto il programma è gestito dall'Ambito con risorse umane proprie)* □ in forma singola, gestito dall'ente capofila dell'Ambito/dagli enti capofila dell'Ambito attraverso il ricorso ad enti erogatori di servizi (selezionati ai sensi dell'articolo 55 del D.

		Lgs. n. 117 del 2017 rivolta ad enti iscritti al RUNTS) e/o enti fornitori di servizi (nel rispetto della disciplina applicabile in materia di contratti pubblici ai sensi del D. Lgs. n. 36 del 2023). *(attraverso la selezione di questa opzione si attiva il piano dei conti modelli B in quanto il programma è gestito attraverso il ricorso ad operatori terzi)*
4	**Se un Ambito attua il Programma in partenariato utilizzando il Piano dei conti modello A, sotto quale voce di costo imputerà i costi del personale degli ETS coinvolti, nella voce di costo personale dipendente o nella voce di costo B, altri costi?**	Se l'ente è un componente del partenariato, il costo delle risorse umane andrà imputato alla voce di costo A personale (dipendente o esterno a seconda dei casi).
5	**Il costo dei servizi finanziati con la misura sollievo può essere coperto anche con una quota di compartecipazione dei destinatari stessi?**	No, per le azioni ammissibili dall'avviso deve essere assicurata la gratuità del servizio (cfr. Avviso pag. 13). Tale indicazione non si applica qualora sia previsto un contributo economico a copertura di ulteriori servizi o attività non rientranti nel Programma.

E. SPESE AMMISSIBILI

1	**Da quale data decorre l'ammissibilità della spesa?**	L'ammissibilità della spesa decorre dalla data di avvio del Programma indicata dall'Ambito in sede di accettazione del contributo. si rimanda alla previsione del paragrafo B.3 dell'Avviso
2	**Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla pubblicazione della DGR di approvazione dell'Avviso, prevendo l'avvio delle attività previste dal Programma prima del provvedimento di ammissione a finanziamento?**	L'Avviso prevede l'ammissibilità della spesa a partire dalla data di avvio del Programma. Il Programma può essere avviato a partire dalla data di pubblicazione della DGR, ove l'Ambito abbia già avviato le attività. Di norma, la data di avvio del Programma è individuata dall'Ambito in un periodo temporale che segue l'ammissione a finanziamento, ciò anche per assicurare la coerenza e completezza della documentazione relativa ai giustificativi di spesa. Laddove un Ambito ritenga di fissare l'avvio del Programma prima della data di ammissione a finanziamento si raccomanda di assicurare la completezza e correttezza della documentazione amministrativa e di spesa.

3	**I costi sostenuti per l'acquisto di servizi da soggetti terzi in quale voce di costo sono ammissibili?**	I costi connessi all'acquisto di servizi da soggetti terzi sono ammissibili a valere sulla voce di costo "altri costi diretti diversi da personale", ciò anche nel caso in cui l'oggetto dell'acquisto si sostanzi nella fornitura di servizi mediante l'impiego di personale qualificato, organizzato e gestito direttamente dal fornitore, nei tempi e con le modalità concordate.
4	**È ammissibile il costo del personale impiegato per la valutazione multidimensionale dei destinatari?**	No. Il Programma finanzia i servizi attivati all'esito della valutazione multidimensionale e non i costi del personale che effettua la valutazione stessa.
5	**I costi relativi al trasporto sociale sono ammissibili?**	Le spese connesse al trasporto dei destinatari sono ammissibili se funzionali all'accesso ad un servizio. Con riferimento al trasporto sociale sono ammissibili sia i costi del personale che gli altri costi diretti connessi all'erogazione di tale servizio.
6	**L'erogazione di contributi diretti in favore dei destinatari a copertura dei costi di accesso ai servizi è ammissibile?**	No. Nell'ambito della misura non è ammissibile l'erogazione di contributi in favore dei destinatari a copertura dei costi sostenuti per l'accesso a tipologie di servizi coerenti con le linee di intervento dell'Avviso.

F. PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI

1	**In merito alla selezione degli enti erogatori/fornitori, è necessario attivare procedure ad hoc specificamente riferite alla Misura Sollievo oppure è possibile avvalersi di precedenti procedure ad evidenza pubblica?**	L'Avviso richiede che nella selezione degli operatori esterni vengano attivate procedure di evidenza pubblica che assicurino i principi di trasparenza, parità di trattamento ed economicità. L'utilizzo di procedure già espletate o di elenchi/strumenti di selezione già attivi non è escluso, a condizione che tale possibilità sia prevista dagli atti che disciplinano la procedura originaria e che le relative caratteristiche risultino coerenti e compatibili con l'oggetto, le finalità e le modalità di attuazione degli interventi finanziati nell'ambito della Misura Sollievo. Resta in ogni caso in capo all'Ambito la responsabilità di verificare e documentare l'effettiva idoneità dello strumento utilizzato rispetto alle specifiche esigenze del Programma e alla normativa applicabile.
2	**È possibile ricorrere ad un fornitore già selezionato mediate procedura di evidenza pubblica secondo il codice**	Si. È possibile ricorrere a un fornitore già selezionato mediante una procedura di evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici. Nel caso in cui l'Ambito ricorra a un fornitore in regime di appalto pubblico, il contratto o la

	appalti per realizzare le attività previste dal progetto?	procedura di affidamento possono essere stati avviati anche prima della presentazione della candidatura o della concessione del finanziamento regionale, purché ne sia garantita la piena conformità alla normativa applicabile e agli obblighi previsti per il finanziamento. A tal fine, è necessario assicurare la corretta riconducibilità dell'affidamento al progetto finanziato. Qualora il contratto o la procedura non riportino originariamente il CUP del progetto, il RUP dovrà provvedere all'adozione dei necessari atti integrativi, anche mediante l'integrazione della determina a contrarre e della determina di aggiudicazione efficace, ove già adottate, con formula "ora per allora", nonché all'aggiornamento delle informazioni associate al CIG attraverso i sistemi informativi competenti, inserendo gli estremi del CUP del progetto finanziato. Tali adempimenti sono necessari al fine di garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria, monitoraggio e rendicontazione della spesa finanziata con il contributo regionale. Resta inteso che la responsabilità in ordine alla corretta applicazione della normativa vigente e alla regolarità delle procedure di evidenza pubblica eventualmente applicabili resta in capo all'Amministrazione beneficiaria, che ne assicura il rispetto nell'ambito delle proprie competenze
3	**Per la selezione di fornitori di servizio, l'Ambito può ricorrere all'accreditamento ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo settore?**	Si, secondo la previsione dell'Avviso, nella selezione degli operatori esterni l'Ambito attiva le procedure previste dall'ordinamento. Tra le modalità di attivazione di enti erogatori di servizi di natura solidaristica, l'Avviso richiama espressamente la coprogettazione; resta fermo che anche la procedura di accreditamento prevista dallo stesso art.55 può essere attivata dagli Ambiti, laddove ne ravvisino i presupposti di legge, e tale modalità risulti coerente con le caratteristiche e le finalità degli interventi da realizzare.
4	**È possibile selezionare i fornitori tramite accreditamento con costo orario tariffato?**	L'Avviso non esclude il ricorso a procedure di accreditamento, qualora queste risultino ammissibili in base alla normativa vigente e coerenti con le caratteristiche degli interventi da realizzare. In tali casi, le modalità di remunerazione delle prestazioni, anche mediante l'eventuale definizione di tariffe orarie predeterminate, devono essere stabilite dall'Ambito nella documentazione che disciplina la procedura. Resta fermo che il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione devono essere adeguatamente motivati, coerenti con le prestazioni richieste e conformi alla normativa applicabile.

5	**Si chiede di avere un chiarimento per poter definire modalità operativa ed il piano dei conti più vicino alla nostra prassi attuativa, stante l'attuale organizzazione e gestione dell'erogazione di servizi rivolti alle persone con disabilità.** **L'ambito ha un proprio Albo al quale sono iscritti ETS convenzionati, a seguito di manifestazione di interesse pubblica, che erogano Servizi socio-educativi e/o socio-assistenziali, servizi di supporto e sostegno psicologico, servizi specifici quali preparazione pasti/cammino assistito; servizi compatibili con la Linea 1 e la Linea 3 della Misura sollievo. Nello specifico della realizzazione, il case manager, propone al beneficiario e/o al suo caregiver la gamma dei servizi fra qui scegliere in base agli specifici bisogni individuali. L'Ambito provvede ad assumere impegno di spesa nei confronti dell'ETS selezionato che produce poi rendicontazione dei servizi erogati e successiva fattura.**	Come indicato, al paragrafo A3 dell'Avviso, nel caso di attuazione del Programma in forma singola, la selezione del soggetto terzo tramite procedura di evidenza pubblica può essere svolta: • ai sensi del Dlgs. 36/2023, nel caso di ricorso all'istituto dell'appalto pubblico di servizi sociali; • ai sensi degli artt. 55 e 56 del Dlgs. 117/2017, nel caso di ricorso ad uno degli istituti di solidarietà sociale previsti dalla normativa nazionale applicabile per gli ETS iscritti al RUNTS. L'art.55 definisce le modalità attraverso cui gli enti pubblici possono coinvolgere - nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità – gli enti iscritti al RUNTS. Il coinvolgimento di tali enti può riguardare sia la fase di progettazione sia quella di realizzazione dei servizi di interesse generale. A tal fine le Amministrazioni possono ricorrere alla co-progettazione (art.55, comma 3) o a forme di accreditamento (art.55, comma 4). La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento. L'amministrazione non si limita, quindi, a selezionare un soggetto già qualificato per eseguire un servizio previamente definito, ma coinvolge l'ente del Terzo settore nella definizione del servizio e nella definizione delle modalità operative. L'accreditamento previsto dall'art. 55 ha una funzione diversa. Tramite l'accreditamento, l'Amministrazione tende a verificare preventivamente che un soggetto possieda determinati requisiti strutturali, organizzativi e professionali e a inserirlo in un sistema di erogazione del servizio. In tal senso, il ricorso all'accreditamento può essere funzionale ad individuare gli ETS a cui affidare lo svolgimento di servizi, previa definizione da parte dell'Amministrazione delle caratteristiche dei servizi stessi. L'ente accreditato è un erogatore qualificato, poiché esso non partecipa necessariamente alla definizione del bisogno pubblico o alla progettazione del servizio, ma si impegna a rispettare condizioni, standard e modalità già stabiliti dall'Amministrazione.

		In questo senso, il modello tipico, soprattutto nei servizi sociali finanziati tramite voucher diretti o indiretti, è caratterizzato da: • definizione unilaterale, da parte dell'Amministrazione beneficiaria, degli standard e delle condizioni del servizio; • verifica dei requisiti degli operatori che intendono accreditarsi; • formazione di un elenco o albo di soggetti accreditati; • sottoscrizione di un contratto/patto di accreditamento; • scelta dell'operatore da parte dell'utente, destinatario del voucher, oppure attivazione del servizio da parte dell'Amministrazione secondo le regole definite; • adozione da parte della PA dell'impegno di spesa in favore dell'ente selezionato/attivato Come previsto dal DM 72/2021 gli avvisi per l'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS nella peculiare modalità dell'accreditamento di cui all'art. 55 comma 4, dovrebbero regolare i seguenti aspetti: - requisiti richiesti agli ETS, specificatamente inerenti alla procedura di accreditamento; - eventuale durata del rapporto di accreditamento e/o della convenzione/patto di accreditamento in relazione alla specifica attività o servizio accreditati; - condizioni economiche per l'attivazione del rapporto di accreditamento; - regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accreditati; - sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché relativo regime sanzionatorio; - regolamentazione delle ipotesi di recesso, di risoluzione e di continuità delle attività e dei servizi. Per quanto riguarda il periodo in cui è stato realizzato l'accreditamento degli ETS da parte dell'Amministrazione, ciò non è rilevante ai fini dell'attuazione dell'ammissibilità della spesa a valere sul Programma finanziato dalla misura "Sollievo". Pertanto, la preesistenza della procedura di accreditamento, come anche l'avvenuta firma della convenzione non sembra, da sola, causa di inammissibilità della spesa. Certamente la convenzione e la spesa

		conseguente per essere ammissibili devono rispettare le prescrizioni dettate dall'Avviso per la rendicontazione e verifica delle spese, nonché il periodo di eleggibilità delle stesse. Quindi, se la convenzione è già pienamente operativa e finanzia attività analoghe a quelle inserite nel Programma, occorre dimostrare con chiarezza la netta distinzione tra attività pregresse e attività aggiuntive o successive finanziate dal FSE+. In altri termini, la firma anticipata della convenzione non è necessariamente ostativa all'attuazione del Programma; lo sarebbe, invece, l'imputazione al Programma di attività già realizzate o di costi già sostenuti prima del termine iniziale di ammissibilità della spesa. Quindi, anche se l'Amministrazione ha già concluso una convenzione/patto di accreditamento prima di presentare domanda di adesione alla misura "Sollievo" , ciò non rappresenta un accadimento ostativo alla ammissibilità della spesa. Ciò che, invece, rileva è che nessuna spesa o attività realizzata prima della data di eleggibilità della spesa (26 gennaio 2026) può essere ammissibile al rimborso da parte dell'Avviso. Resta inteso che la responsabilità in ordine alla corretta applicazione della normativa vigente e alla regolarità delle procedure di evidenza pubblica eventualmente applicabili resta in capo all'Amministrazione beneficiaria, che ne assicura il rispetto nell'ambito delle proprie competenze
6	**L'Ambito territoriale può delegare a un ente strumentale lo svolgimento delle procedure di selezione previste dal Codice dei contratti pubblici o dal Codice del Terzo settore? Tale delega può comprendere anche la gestione dell'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati all'esito delle procedure?**	È consentito all'ente capofila dell'Ambito territoriale avvalersi del proprio ente strumentale in house per lo svolgimento delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici o dal Codice del Terzo settore, nonché per la gestione dell'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati all'esito delle medesime. Le attività devono essere espressamente attribuite mediante un apposito atto che ne definisca oggetto, modalità di svolgimento, obblighi e responsabilità, in coerenza con le funzioni dell'ente strumentale. Il ricorso all'ente strumentale non comporta il trasferimento della titolarità del finanziamento: l'ente capofila mantiene la responsabilità nei confronti di Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi e per gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione